CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI DELLE MACCHINE OPERATRICI AEROPORTUALI DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA).

CIG N. 5461718047

Art. 1 - Definizioni

Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la società Aeroporti di Puglia S.p.A. e l'impresa aggiudicataria, avente ad oggetto il servizio di manutenzione assistenza e servizi accessori delle macchine operatrici aeroportuali degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).

Nel testo del presente capitolato il termine "Appaltante" designa la società di gestione Aeroporti di Puglia SpA, il termine "Appaltatore" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto ed il termine "Servizio" indica il servizio oggetto della presente procedura.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi/attrezzature dell'Appaltatore, nonché gli ulteriori servizi specificati nel presente capitolato. Il parco mezzi oggetto di gestione manutentiva, nella sua composizione attuale, è riepilogato nell' "Allegato A" - Elenco mezzi/Attrezzature - al presente capitolato.

L'appalto, in particolare, ha per oggetto i servizi come di seguito indicati:

- a · Manutenzione ordinaria programmata;
- **b**· Manutenzione straordinaria;
- c. Interventi straordinari su richiesta.
- a) Per servizio di *manutenzione ordinaria programmata* si intendono le attività manutentive prestabilite e specificatamente tutti gli interventi di manutenzione previsti dalla stessa casa costruttrice per ciascuna tipologia di veicolo.

Detta manutenzione dovrà essere effettuata sulla base del numero dei cicli obbligatori di intervento, delle Norme di Lavoro e dei Tempi di Consegna, indicati nell'*Allegato* "B" – **Prospetto Tecnico.**

Per quanto riguarda i cicli manutentivi Adp fornirà, per ciascuna tipologia di mezzo, il Manuale d'uso e manutenzione al fine di estrarre copia. L'appaltatore è tenuto ad osservare dettagliatamente le prescrizioni ivi contenute.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono previste le prestazioni di seguito indicate:

- controllo dei livelli (acqua, batterie, olio motore, olio cambio, olio differenziale, sistemi pneumatici, controllo sistema frenante, controllo batterie, controllo motore, cinghie, trasmissione, candele, ecc.);
- controllo pressione pneumatici e stato d'usura;

- controllo impianto elettrico e luci;
- altri controlli connessi alla tipologia del mezzo ed in conformità a quanto previsto dalla casa costruttrice ed ai sensi di legge e comunque tali da garantire la perfetta efficienza del mezzo in ogni momento:
- messa in carica quotidiana dei mezzi elettrici;
- lavaggio e pulizia settimanale (carrozzeria ed interni) di tutti i mezzi adibiti al trasporto passeggeri;
- lavaggio e pulizia quindicinale (carrozzeria ed interni) di tutti i mezzi non adibiti al trasporto passeggeri;
- assistenza durante le verifiche effettuate dagli Organi di controllo (Es. Ispesel, Arpa, Asl, Audit di Qualità, etc), Enac, Compagnie, etc.

Viene ricondotta alla attività di manutenzione ordinaria anche la sostituzione di quelle parti o componenti del mezzo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, sistema frenante, pasticche freni e ganasce freni, dischi freno e tamburi freno, filtri, qualsiasi tipo di olio e liquidi, cinghie in gomma di servizio, cinghie di distribuzione, sistema frizione, pneumatici di qualsiasi tipo, riparazione di forature dei pneumatici, ricarica gas freon di impianti di climatizzazione, batterie di avviamento di qualsiasi tipo).

Sono altresì compresi nella manutenzione ordinaria piccoli ritocchi di verniciatura delle carrozzerie, rientranti nel 5 % del totale della superficie del mezzo, da eseguirsi previa eventuale stuccatura, con vernici professionali della stessa tipologia di quelle utilizzate dalle Case Costruttrici sui mezzi stessi.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, svolti dal personale "in loco" nell'Aeroporto di Bari e Brindisi, oltre che su Foggia e Grottaglie si intendono compresi nell'importo contrattuale offerto in sede di gara.

b) Per servizi di *manutenzione straordinaria* si intendono, quelli non compresi nella manutenzione ordinaria e comunque necessari al ripristino dell'efficienza dei mezzi .

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono gli interventi meccanici atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, ad esclusione delle riparazioni su richiesta derivanti da sinistro e atti vandalici.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, sono pertanto compresi nell'importo contrattuale offerto in sede di gara.

Restano esclusi dal Canone, e quindi da corrispondere in aggiunta, tutti i ricambi impiegati negli interventi di manutenzione straordinaria su richiesta che comportino l'utilizzo di pezzi di ricambio il cui costo unitario opportunamente dimostrato sia superiore ad **euro 500,00** (IVA esclusa). Rimane invece sempre incluso nel Canone e pertanto a carico dell'Appaltatore il costo relativo all'intervento di riparazione/manutenzione per la messa in esercizio del mezzo.

I suddetti interventi dovranno essere eseguiti solo previa approvazione del preventivo di spesa.

c) Per *interventi straordinari su richiesta*, ivi inclusi quelli derivanti da sinistro e/o atti vandalici, anche ove questo comporti trasferte non programmate del personale dell'Appaltatore ai fini dell'effettuazione dell'intervento, si intendono gli interventi non compresi nel canone, che l'Appaltatore si impegna comunque ad effettuare, previa approvazione del preventivo di spesa.

L'Appaltatore si impegna a presidiare quotidianamente con proprio personale per n. 8 (otto) ore giornaliere l'Aeroporto di Bari e l'Aeroporto di Brindisi. Entrambi gli scali saranno presidiati dal preposto personale dell'Appaltatore tutti i giorni (lunedì-sabato) escludendo i giorni festivi, dalle ore 06,00 alle ore 14,00. Inoltre, l'appaltatore si impegna a presentare preventivamente il programma trimestrale delle attività da svolgere presso l'Aeroporto di Foggia e Grottaglie.

Art. 3 – Durata del contratto

Il servizio oggetto del presente appalto prevede una durata di 3 (tre) anni dalla data di attivazione dello stesso. Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso potrà essere prorogato nei limiti dell'espletamento della nuova procedura di gara.

Art. 4 – Corrispettivo del servizio e termini di pagamento

Il corrispettivo del servizio di cui all'oggetto è quello corrispondente all'importo offerto in sede di gara che sarà fatturato dall'Appaltatore mensilmente al netto delle imposte.

Il prezzo di cui sopra è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Con la prima fattura di ogni anno sarà corrisposto anche l'importo complessivo annuo di oneri per la sicurezza così come determinata nel bando di gara.

I corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità, verranno liquidati a seguito della verifica tecnico/amministrativa, della regolare esecuzione del servizio e sulla regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC ai sensi del DL 25/09/2002 n 210 convertito in legge n 266/2002 e s.m.i. che verrà effettuato d'ufficio entro 30 giorni.

Effettuata la verifica, la liquidazione della fattura verrà eseguita entro i successivi 60 giorni. La fattura dovrà riportare il seguente numero di CIG: **5461718047**

L'Appaltatore dovrà altresì corrispondere ad AdP i canoni di *sub concessione* come individuati dal presente Capitolato. I pagamenti relativi a detti canoni avverranno in ratei trimestrali anticipati entro il termine di trenta giorni data presentazione fattura.

Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà di operare una compensazione fra il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento del servizio in oggetto ed i canoni di sub concessione dovuti dall'Appaltatore.

In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dall'Appaltatore come valido motivo per l'interruzione del servizio.

Ai sensi dell'art 3, comma 8 della legge n 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

n.136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Art. 5 - Pianificazione delle attività di manutenzione

L'Appaltatore dovrà definire, successivamente alla firma del contratto, congiuntamente ad AdP, le modalità organizzative del servizio di manutenzione ordinaria programmata, predisponendo un *Programma Generale di Manutenzione* per ciascun mezzo/attrezzatura elencati nell'Allegato "A"

Il Programma Generale di Manutenzione per ciascun mezzo/attrezzatura dovrà indicare in apposita scheda le ore di servizio e/o il chilometraggio di programmazione degli interventi, le scadenze relative ai controlli periodici con relativa data di effettuazione. Dovrà altresì indicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio, ecc.), in conformità alle schede di manutenzione previste dalle case costruttrici e della normativa vigente in materia, tenuto conto anche di eventuali modifiche apportate ai mezzi e delle modalità di impiego degli stessi.

Per qualsiasi intervento tecnico eseguito su qualsiasi mezzo è richiesta apposita Certificazione attestante l'avvenuta manutenzione eseguita a "regola d'arte", il collaudo tecnico-funzionale del mezzo stesso e l'esito positivo del collaudo, in ottemperanza dell'art. 71 comma 9 Dlgs 81/08.

I servizi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti su richiesta di AdP tramite regolari Lettere Ordinativo.

Art. 6 - Tempistiche di esecuzione degli interventi straordinari

Per i servizi di *manutenzione ordinaria* l'Appaltatore si impegna a rispettare i tempi di riparazione/consegna dei mezzi attrezzature previsti nell'Allegato"B".

Per i servizi di *manutenzione straordinaria* e gli *interventi straordinari su richiesta* l'Appaltatore si impegna a rispettare i tempi di riparazione/consegna dei mezzi attrezzature, riconsegnandoli entro i tempi di seguito indicati, calcolando gli stessi a partire dalla data di accettazione dell'offerta da parte di AdP:

riparazione lieve:	1 giorni lavorativi
riparazione media:	3 giorni lavorativi
riparazione grave:	7 giorni lavorativi

Rimane inteso che nel caso in cui la tempistica di cui sopra non potrà essere rispettata, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente e formalmente ad AdP le motivazioni ed i nuovi tempi di consegna.

L'intervento avverrà su chiamata telefonica del Responsabile Mezzi, e comporta una verifica in loco entro il termine massimo di 30 minuti dalla chiamata per lo scalo di Bari e di Brindisi ed entro il termine massimo di 1 ora per gli scali di Foggia e Grottaglie.

La verifica implica una valutazione sommaria dell'intervento da eseguirsi e delle cause che lo hanno determinato nonché la riparazione in loco, ove possibile, del mezzo guasto o incidentato.

Si precisa inoltre che, ove dovesse essere necessario, il relativo trasporto del mezzo guasto o incidentato presso l'officina/centro assistenza, sarà eseguito a cura e spese dell'Appaltatore.

Ad avvenuta riparazione e, in ogni caso, all'atto della riconsegna in servizio del mezzo, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Responsabile Mezzi AdP copia aggiornata e sottoscritta della relativa scheda di manutenzione, riportante i seguenti dati di base:

- nome e cognome del tecnico/i che ha effettuato l'intervento;
- data dell'intervento;
- tipologia dell'intervento effettuato e parti sostituite;
- firma del tecnico/i che ha effettuato l'intervento;
- firma dell'incaricato di AdP per la presa in consegna.

Nell'eventualità che la macchina operatrice sia unico esemplare, l'intervento straordinario necessario per la messa in esercizio del mezzo dovrà essere comunque eseguita con urgenza, entro le 24 ore in considerazione dell'entità del danno. I costi dell'intervento, se dovuti, saranno computati a consuntivo o in corso d'opera.

Art. 7 - Certificato di regolare esecuzione

Ogni intervento (programmato, ordinario o straordinario) dovrà essere effettuato a regola d'arte. Ogni prestazione potrà, a tal fine, essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo.

Al termine di ciascun mese, il RUP AdP, procederà alla sottoscrizione del Certificato di Regolare esecuzione.

In tale certificato verranno evidenziati eventuali inadempimenti riscontrati e, ricorrendone i presupposti, quantificate le eventuali penali da portare in deduzione.

L'Appaltatore dovrà firmare per presa d'atto e/o accettazione il certificato di regolare esecuzione, eventualmente inserendo le proprie controdeduzioni.

Art. 8 – Personale dipendente dell'Appaltatore - Referenti

L'Appaltatore deve effettuare il servizio con proprio personale dipendente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione a tutti gli obblighi, prescrizioni ed adempimenti previsti in tutti i documenti contrattuali.

Qualora AdP S.p.A., nel corso dello svolgimento del servizio riscontrasse, a suo unico ed insindacabile giudizio, che il numero del personale destinato sia insufficiente e/o inadatto e/o incompetente, disporrà, senza nessun maggior compenso per l'Appaltatore, per il suo adeguamento in termini numerici, agli standard qualitativi, normativi e di sicurezza.

L'Appaltatore è altresì ritenuto responsabile unico dell'operato del personale dallo stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel

periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto anche a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque utilizzato nell'espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Nello specifico l'appaltatore si impegna a porre in essere comportamenti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed in particolare al D.Lgs.81/2008.

Sarà onere dell'Appaltatore consegnare ad AdP la documentazione attestante l'idonietà tecnico professionale di cui all'art.26 del D.Lgs.81/2008. Resta inteso che rimangono a cura ed onere dell'Appaltatore le attrezzature di dotazione degli operatori necessarie all'esecuzione delle attività e la dotazione antinfortunistica personale (DPI).

L'Appaltatore, comunque, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che, la mancata richiesta da parte di AdP S.p.A. non lo esonera in alcun modo dalle proprie responsabilità.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare ad AdP S.p.A. i nominativi e recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.

Art. 9 - Variazioni dell'entità del servizio

Nel corso dell'esecuzione del contratto, AdP si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la tipologia dei mezzi oggetto del servizio, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all'Appaltatore.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risoluzione anticipata del contratto e non comporteranno una modifica del corrispettivo contrattuale, ad eccezione del caso in cui tale variazione superi il 15%.

Art. 10 - Sede Operativa

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità (proprietà, locazione, ecc.) di almeno una sede operativa preferibilmente sita nella Provincia di Bari, e comunque sita nella Regione Puglia, idoneamente attrezzata ovvero adatta allo svolgimento del servizio e dei connessi lavori di manutenzione così come previsti e descritti nel presente capitolato, non essendo sufficiente il solo possesso e/o utilizzo dell'officina mobile omologata al pronto intervento.

Art. 11 – Attività di noleggio di mezzi di rampa

L'Appaltatore si impegna altresì a rendere disponibile a noleggio presso il proprio centro assistenza/officina dello scalo di Bari macchine operatrici aeroportuali utilizzabili presso i quattro scali pugliesi. Il costo relativo al noleggio di detti mezzi verrà retribuito secondo i tariffari stabiliti da Aeroporti di Puglia ed indicati in allegato (Allegato C) al presente capitolato tecnico.

Sono di seguito elencate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le macchine operatrici relative al servizio di noleggio:

- Trattori
- Autoscala
- Air Starter Unit (ASU)
- Ground Power Unit (GPU).

Art. 12 - Officina Mobile

L'appaltatore dovrà garantire la proprietà di almeno un furgone omologato ad officina mobile attrezzata per interventi fuori sede.

Art. 13 – Centro di Assistenza/Officina

L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire un centro di assistenza/officina presso l'aeroporto di Bari, a tal fine Aeroporti di Puglia si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore parte di un hangar che dovrà essere caratterizzato ad officina a cura e spese dell'Appaltatore stesso, avente una superficie di 200 mq..

Detta officina dovrà possedere attrezzature idonee e consone ad eseguire gli interventi sul parco mezzi di AdP, nonché tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte dalla normativa in vigore per l'espletamento dell'attività.

Le aree ove sarà installata detta officina saranno subconcesse all'Appaltatore da AdP con un canone annuale di Euro 12.000,00. L'Appaltatore dovrà altresì corrispondere ad AdP le spese per le utenze comuni quantificate in Euro/mq anno 15,00.

Art. 14 – Reperibilità

L'Appaltatore deve garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 ore, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, che consenta un intervento di emergenza sugli Scali Aeroportuali entro max due ore dalla chiamata; in subordine, il trasporto presso la propria sede operativa del veicolo in avaria.

Art. 15 - Responsabile dell'Appalto

L'Appaltatore deve avere un proprio rappresentante che vigili sulla perfetta e tempestiva esecuzione delle lavorazioni e a cui fare capo per eventuali contestazioni. Il nominativo di tale rappresentante dovrà essere preventivamente comunicato ad AdP, che si riserva la facoltà discrezionale, esplicabile in qualsiasi momento, di rifiutarlo ove non dovesse riscuotere la sua fiducia.

Art. 16 - Targa Prova

L'appaltatore deve dimostrare di essere in possesso di almeno una targa prova e dovrà fornirsi, a sua cura e spese, delle necessarie autorizzazioni per la movimentazione, al di fuori dal sedime aeroportuale, dei bus interpista Contrac Cobus 3000.

Art. 17 - Polizza RCA targa prova e polizza RCT

Polizza RCA per targa prova e polizza RCT, a copertura di tutti i danni procurati nello svolgimento del servizio in oggetto, per tutta la durata del contratto. La polizza assicurativa RCA per la targa prova deve prevedere un massimale unico per sinistro per cose e persone non inferiore a € 10.000.000,00 mentre per furto ed incendio un massimale complessivo non inferiore a € 1.000.000.00.

Art. 18 - Attrezzature Specifiche

L'appaltatore dovrà garantire il possesso di forno di verniciatura idoneo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle carrozzerie di tutti i mezzi facenti parte del parco mezzi aeroportuali aziendale, compresi i bus interpista.

Art. 19 - Scorte

L'Appaltatore dovrà altresì gestire e rifornire, a propria cura e spese, un magazzino per i pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria, nonché trasmettere ad Aeroporti di Puglia, su base annuale, l'elenco delle scorte di magazzino.

Art. 20 – Oneri dell'Appaltatore

Oltre al pagamento del corrispettivo per la sub concessione dell'area destinata al centro officina sono a carico dell'Appaltatore:

- gli oneri e i costi di realizzazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti e delle strutture fisse e mobili del centro assistenza/officina, nonché degli allacciamenti elettrici e telefonici etc. Gli impianti elettrici che verranno installati e o/ristrutturati dal sub-concessionario devono essere a norma della D.M. 37/08 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. AdP, peraltro, rimane estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e l'ente distributore di energia elettrica per l'allacciamento della rete e della relativa fornitura; restando convenuto che ove l'energia venga fornita da AdP S.p.A. alla stessa spetterà il rimborso del costo maggiorato del 4% per spese generali;
- quanto derivante dalle leggi di P.S.;
- le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività in oggetto, ivi comprese quelle dei rifiuti urbani;
- le spese di smaltimento per i "rifiuti pericolosi";
- gli oneri per le utenze comuni afferenti i beni che per la loro diretta connessione risultano asserviti anche se in modo non esclusivo (zone di uso comune) agli immobili in subconcessione, così come determinati da AdP S.p.A., quantificati in Euro 15,00 (euro quindici/00) per mq, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare, incondizionatamente e senza eccezioni di sorta;
- gli oneri e i costi derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnico e normativo delle apparecchiature ed impianti, in modo che gli stessi siano sempre in buono stato, piena efficienza ed adeguati al livello dell'attività da svolgere;
- la riparazione dei danni provocati ad AdP o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con la sub-concessionaria;

- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori;
- quanto previsto da tutte le disposizioni aeroportuali ed a tutte le normative e prescrizioni delle Autorità competenti nazionali (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ENAC).

AdP è tenuta a verificare la congruità delle installazioni contenute nel progetto che sarà successivamente approvato dall'ENAC. Ad insindacabile giudizio di AdP gli impianti potranno essere temporaneamente o definitivamente rimossi per interventi infrastrutturali e di pianificazione aeroportuale senza alcun onere a carico di AdP ed eventualmente potranno essere ricollocati dall'Appaltatore su indicazione della stessa AdP delle posizioni sostitutive.

È fatto divieto all'Appaltatore di esercitare qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, con la precisazione che l'esposizione del logo societario non costituisce forma di pubblicità.

Art. 21 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella espletata direttamente da AdP S.p.A. e da altri appaltatori o fornitori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro. Prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà prendere visione e condividere il DUVRI redatto da AdP, giusto D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative ed osservare tutte le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavori, di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di quant'altro sia rilevante ai fini della esecuzione dell'appalto.

In particolare l'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi in conformità alla normativa vigente in materia.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nei documenti ivi richiamati si fa riferimento alla normativa in vigore.

L'Appaltatore, inoltre, deve, di propria iniziativa, adottare ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

Ove questi si verificassero, l'Appaltatore deve provvedere al completo e sollecito risarcimento dei predetti danni e di ogni competenza.

Art. 22 - Condizioni ambientali

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto in debito conto l'attività presente sugli scali relativamente ai movimenti di aeromobili, passeggeri, istituzioni ed utenza tutta, compresi i servizi essenziali, quelli prioritari, quelli accessori e quelli complementari, nonché tutte le condizioni ambientali, le circostanze presenti ed altre ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione dell'appalto e sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore dichiara, quindi, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivo della manodopera.

Art. 23 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'Appaltatore terrà indenne AdP S.p.A. dai danni eventualmente causati ai suoi dipendenti od a sue attrezzature o che comunque possano derivare a qualsiasi titolo da comportamenti di terzi estranei all'organico ad AdP stessa.

L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà stipulare e produrre all'atto di sottoscrizione del contratto una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, Aeroporti di Puglia compresa. La polizza dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto di appalto, ivi compresi il ricorso terzi da incendio e i danni per l'interruzione dell'attività, per un massimale non inferiore ad Euro 50.000.000,00, per l'intera durata della gestione restando inteso che tale massimale non costituisce il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale danno nel suo valore complessivo risponderà, comunque, l'Appaltatore medesimo.

Tale copertura contiene espressamente la seguente integrazione:

- estensione al novero di terzi alla Aeroporti di Puglia S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti. Aeroporti di Puglia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare all'Appaltatore o al suo personale.

La stessa polizza dovrà contenere il vincolo a favore di AdP S.p.A, per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo:

- _ "la presente polizza per una somma pari a Euro 50.000.000,00 è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A, concessionaria dei beni demaniali ENAC fino al 12/02/2043; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:
- _ a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in contradditorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A;
- _ a pagare esclusivamente a AdP S.p.A l'importo della liquidazione del sinistro;
- _ a notificare tempestivamente a AdP S.p.A a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.
- _ Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, variazioni alle garanzie di polizze (eventi atmosferici, eventi socio/politici....), storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte di AdP S.p.A."

Inoltre, con riferimento all'hangar messo a disposizione da AdP, che dovrà essere caratterizzato ad officina, l'Appaltatore dovrà stipulare e produrre all'atto di sottoscrizione del contratto una polizza di assicurazione incendio sul fabbricato dato in consegna per un valore non inferiore ad €. 200.000,00. La stessa polizza dovrà prevedere l'estensione agli eventi atmosferici, sovraccarico nevi, eventi sociopolitici compresi gli atti di terrorismo e terremoto.

La stessa polizza dovrà contenere il vincolo a favore di AdP S.p.A, per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo:

- _ "la presente polizza per una somma pari a Euro 200.000,00 è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A, concessionaria dei beni demaniali ENAC fino al 12/02/2043; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:
- _ a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in contradditorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A;
- _ a pagare esclusivamente a AdP S.p.A l'importo della liquidazione del sinistro;
- _ a notificare tempestivamente a AdP S.p.A a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.

Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, variazioni alle garanzie di polizze (eventi atmosferici, eventi socio/politici....), storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte di AdP S.p.A.".

Art. 24 - Cauzione definitiva

A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore dovrà prestare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione deve essere prodotta nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto solo dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. con apposita dichiarazione o restituzione dell'originale;
- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta della Aeroporti di Puglia S.p.A., il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.):
- che l'ente fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma c.c..

La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni a carico dell'impresa inadempiente.

Art. 25 – Penali e Risoluzione del contratto

L'appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con il modo che riterrà più opportuno controlli in merito al corretto svolgimento del servizio.

Interventi di manutenzione prestati in ritardo

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione, si applicherà una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di giorni 15 trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto per inadempimento senza alcun obbligo di costituzione in mora.

Nel caso di ritardo rispetto ai tempi di riconsegna del mezzo indicati nei preventivi, AdP applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 15 giorni trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto per inadempimento senza alcun obbligo di costituzione in mora.

Mancato o ritardato recupero dei veicoli in avaria

Il mancato recupero dei mezzi in avaria comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 100.00.

Mancata produzione o mancato aggiornamento delle schede tecniche

La mancata tenuta delle schede tecniche dei veicoli o il mancato aggiornamento delle stesse comporteranno l'applicazione di una penale Euro 50,00 per ogni scheda tecnica.

Interventi manutentivi non risolutivi

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate da AdP, quest'ultima si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altra ditta specializzata a spese dell'Appaltatore.

Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, AdP si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese dell'Appaltatore.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto di Aeroporti di Puglia S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La penale eventualmente applicata, previa emissione di regolare documento contabile e tempestiva comunicazione, sarà compensata in occasione del primo pagamento utile.

Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto a temere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti palliabili e

comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'appaltatore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Adp SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art 26 – Revoca e decadenza

Adp SpA si riserva la facoltà di revocare il contratto in corso di esecuzione qualora ricorra uno dei segunei motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca dell'atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell'appalto.

In caso di decadenza per mancanza, in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti per lo svolgimento del servizio verrà escussa la fideiussione e si procederà come per legge, anche alle segnalazioni alle Autorità dei contratti pubblici. La revoca sarà comunicata all'appaltatore mediante lettera raccomandata A/R.

Non è previsto alcun corrispettivo, rimborso spese o risarcimento, fermo restando la restituzione della cauzione definitiva prestata dall'affidatario.

Art. 27 - Custodia

AdP non intende costituirsi depositaria dei valori, oggetti attrezzi o materiali che l'Appaltatore tiene o terrà nelle aree in sub-concessione, rimanendo la custodia e conservazione degli stessi a totale carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore, senza responsabilità alcuna da parte di AdP S.p.A. né per mancanze o sottrazioni, né per danni provocati da incendi, inondazioni e altre cause anche se in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea.

Art. 28 – Riconsegna dei beni

In ciascuna delle ipotesi di scadenza per decorso del termine stabilito, revoca, risoluzione, decadenza, interruzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di riconsegnare gli spazi subconcessi, sgomberati a proprie spese dei beni che non debbano essere restituiti ad AdP, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita, semplice intimazione scritta.

Il mancato adempimento di tale intimazione attribuirà senz'altro ad AdP il diritto di provvedere d'ufficio allo sgombero degli immobili, in danno dell'Appaltatore, il quale sin d'ora solleva AdP da ogni e qualsivoglia molestia da parte di eventuali terzi interessati verso i quali esso solo risponderà delle conseguenze dello sgombero.

Art. 29 - Riservatezza

L'Appaltatore, e per esso il proprio personale dipendente, è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto fosse venuto a sua conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Art. 30 - Cessione del contratto

Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della committente. L'Appaltatore che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica ad AdP S.p.A. nei modi previsti dalla legge ed acquisire il nulla osta da parte di quest'ultima.

Art. 31 - Divieto Subappalto

E' vietato subappaltare o cedere in tutto o in parte i lavori appaltati, pena l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., salvi e riservati, sempre agli AdP, i diritti alla rifusione di ogni conseguente danno e spesa.

Art. 32 - Controversie

Per qualsiasi controversia che insorgesse nella interpretazione o nella esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Bari.

Art. 33 – Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto di appalto, quelle di registrazione, nonché ogni altra spesa connessa e dipendente sono a carico dell'Appaltatore.

Art 34 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato e nella lettera di invito le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art 35 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento e del servizio è il Sig. Eugenio Lacitignola.

Il Responsabile Mezzi è il sig. Franco Aluisio

Art. 36 – Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del DLgs. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", AdP comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia SpA – con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

Responsabile del trattamento è il Dott. Col. Giuseppe Italiano.

Bari, lì 27 novembre 2013.

Il Direttore Generale Marco Franchini